

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL RIUSO

Approvato con delibera di C.C.N. 6 del 15/01/2018

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'	1
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO.....	2
ARTICOLO 3 - AREA DI SVOLGIMENTO E LORO POSTEGGI INTERNI	2
ARTICOLO 4 - PERIODICITA' DELLO SVOLGIMENTO	3
ARTICOLO 5 - LIMITI MERCEOLOGICI	3
ARTICOLO 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATI	3
ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	4
ARTICOLO 8 - MERCATI ISTITUITI SU PROPOSTA DI SOGGETTO ORGANIZZATORE	4
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE E DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE	5
ARTICOLO 10 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PAGAMENTO DEL RELATIVO CANONE	6
ARTICOLO 11 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	6
ARTICOLO 12 - SANZIONI	6
ARTICOLO 13 - RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI.....	6
ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	7

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati, di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'articolo 7-sexies "Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato" del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dell'art. 180 bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

La Delibera n. 151 del 10/02/2014 della Giunta Regionale Emilia Romagna "Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio" ha inoltre specificato che le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2. I mercati del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c) assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.152/06;
 - d) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;

- f) contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
- g) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
- h) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
- i) promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa, dei pubblici esercizi
- j) di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di artigianato di servizio, insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO

1. I mercati del riuso possono essere istituiti con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale:
 - su iniziativa diretta dell'Amministrazione Comunale;
 - su proposta avanzata da un soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale (c.d. **soggetto organizzatore**) ed in particolare da associazioni senza fini di lucro, singoli cittadini o associazioni di cittadini mediante rilascio di apposito atto di autorizzazione e concessione di suolo pubblico, con validità temporale limitata, da parte della struttura comunale competente;
2. In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto terzo (c.d. **soggetto gestore**) individuato mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 3 - AREA DI SVOLGIMENTO E LORO POSTEGGI INTERNI

1. Lo svolgimento dei mercati del riuso viene concessa su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità.
2. In caso di mercato su area pubblica, non istituito dal Comune, la disponibilità dell'area interessata avverrà previo rilascio di apposito atto di autorizzazione e concessione di suolo pubblico.
3. Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:
 - adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero massimo di posteggi che si intendono utilizzare;
 - rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza pubblica;
 - facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
 - disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture purché facilmente raggiungibili;
 - illuminazione dell'area;
 - previsione di apposite aree con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti
4. I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

Il Comune provvede ad effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che si riterrà utile al completamento dell'istruttoria.
5. Disposizioni per i posteggi:
 - non potranno avere una dimensione superiore a metri 7 di fronte espositivo ed a metri 3 di profondità e non potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo;
 - tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 1 al fine di agevolare il movimento degli operatori e ai fini della sicurezza;
 - i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;

- deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
- le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 20 dal suolo.

ARTI COLO 4 - PERIODICITA' DELLO SVOLGIMENTO

1. I mercati del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica.
E' consentito lo svolgimento di massimo n.12 mercati del riuso per anno solare, n. 1 mensile.

ARTICOLO 5 - LIMITI MERCEOLOGICI

1. Nei mercatini del riuso è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni o attività, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, che siano in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale (a titolo di esempio: oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti).
2. I prezzi di vendita dei singoli beni dovranno essere molto contenuti e proporzionati all'oggetto ed al suo stato d'uso e di conservazione e in ogni caso pari od inferiore ad € 100,00.
3. E' vietato scambiare, esporre e/o vendere:
 - animali;
 - oggetti di particolare valore antiquario;
 - metalli e pietre preziose;
 - prodotti alimentari;
 - armi, materiali esplosivi e combustibili;
 - ulteriori beni la cui vendita richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi ed autorizzazioni e/o licenze;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n.42/2004);
 - materiale pornografico.
4. Sono altresì vietati scambio, esposizione e vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato.
5. Le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano, in buone condizioni e pulite.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATI

1. La partecipazione ai mercati del riuso è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o ad associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge, che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale i beni di proprietà usati aventi le caratteristiche di cui all'art.5, comma 1, del presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che esercitano attività di impresa iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
3. I soggetti che partecipano ai mercati del riuso devono fornire all'organizzatore (Amministrazione Comunale o soggetto gestore o soggetto organizzatore) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
 - a) di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita ai sensi di legge. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - b) di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;

- c) che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento ai sensi all'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, in buone condizioni, puliti, di modico valore e privi o con scarso valore commerciale.
4. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dal soggetto organizzatore o gestore, che dai singoli partecipanti. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI ESPOSITORI

1. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.
2. Il soggetto (singolo espositore) ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
3. Agli espositori è vietato:
 - a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c) esporre, scambiare e/o vendere i beni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del presente regolamento.
4. Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato, e l'area circostante ai rispettivi spazi espositivi, sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al termine della manifestazione, a cura degli stessi espositori.
6. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.
7. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione comporterà l'applicazione dell'eventuale sanzione prevista dall'art. 12 e motivo ostativo alla partecipazione all'edizione successiva.

ARTICOLO 8 - MERCATI ISTITUITI SU PROPOSTA DI SOGGETTO ORGANIZZATORE

1. La realizzazione e lo svolgimento di un mercato del riuso da parte di un soggetto organizzatore di cui all'art. 2 comma 1 è subordinato alla presentazione di apposita domanda da indirizzare all'Amministrazione Comunale ed, in caso di accoglimento, all'istituzione dello stesso da parte della Giunta Comunale con conseguente rilascio di specifico atto di autorizzazione e concessione di suolo pubblico.
2. Lo stesso soggetto organizzatore può realizzare al massimo n. 12 mercati per anno solare.
3. La domanda di cui al comma 1, dovrà contenere:
 - i dati del soggetto che si propone come organizzatore (privati, ONLUS o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge);
 - l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
 - il numero massimo degli spazi espositivi previsti;
 - la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
 - altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso,
 - l'importo dell'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare.

Inoltre dovrà essere allegata planimetria dell'area interessata con indicazione delle caratteristiche e requisiti minimi di cui all'art. 3 comma 3.

3. L'istituzione dei mercatini da parte della Giunta Comunale avverrà sulla base delle domande e prioritariamente affidata alle associazioni senza finalità di lucro, regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale con finalità di valorizzazione dell'ambiente, promozione del territorio, socio-ricreativa e culturale;
4. In caso di accoglimento ed istituzione del mercato del riuso da parte della Giunta Comunale, l'atto di autorizzazione allo svolgimento e relativa concessione di suolo pubblico viene rilasciato dal Responsabile del Servizio comunale interessato.

Nell'atto di autorizzazione/concessione dovranno essere sempre indicati:

- il promotore od organizzatore; - l'area adibita all'attività;
- la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;
- la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti;
- il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;
- eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.

I titoli autorizzativi hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE E DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

1. Il soggetto organizzatore di cui agli artt. 2, comma 1 e 8, ed il soggetto gestore di cui all'art. 2, comma 2:
 - a) rappresentano il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento dei mercati ad essi affidati;
 - b) dovranno essere presenti per tutta la durata del mercato o in caso di giustificata impossibilità dovranno formalmente nominare un responsabile
 - c) sottoscrivono con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento degli stessi;
 - d) ammettono la partecipazione al mercato solamente i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento;
 - e) pubblicizzano in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercato;
 - f) provvedono all'organizzazione del mercato e all'assegnazione degli spazi;
 - g) dispongono gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, prevedendo adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercato;
 - h) provvedono al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni così come previsto dal Regolamento Comunale Cosap.
 - i) controllano che venga scambiata o venduta merce esclusivamente usata e rispondente ai requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento e verificano il rispetto delle condizioni indicate;
 - h) redigono l'elenco effettivo dei partecipanti da inviare al Comune entro 15 gg successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercato indicando nell'ordine:
 - dati anagrafici e codice fiscale;
 - gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;ed allegando copia della dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che i beni messi in esposizione, vendita o scambio sono di sua esclusiva proprietà o propria creazione e che vengono venduti, esposti, scambiati nel rispetto della normativa fiscale vigente;
 - i) provvedono alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;

- j) promuovono lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti;
- l) provvedono alla pulizia dell'area che dovrà essere ripristinata.

ARTICOLO 10 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PAGAMENTO DEL RELATIVO CANONE

1. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso, ovvero il soggetto gestore ed il soggetto organizzatore, sono soggetti al pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) calcolato secondo delle modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. In caso di mercato istituito dall'Amministrazione Comunale e dato in gestione ad ente diverso o in caso di mercato istituito su proposta avanzata da un soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale sarà cura del soggetto gestore o del soggetto organizzatore riscuotere dagli espositori l'importo a titolo di canone di occupazione suolo pubblico e versare, in un'unica soluzione, quanto dovuto al Comune, tenendo come riferimento per il calcolo il numero massimo degli spazi espositivi previsti.
3. E' fatta salva la concessione di eventuali esenzioni consentite dalla normativa di riferimento e/o dal relativo regolamento comunale.

ARTICOLO 11 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. I mercati del riuso sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale, che lo esercita a mezzo della Polizia Municipale.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della L. 689/1981 dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 8 della L.R. 6/2004 e della L.R. 21/1984 e successive modifiche.
2. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie indicate nei commi successivi, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della del ripristino dell'area, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
3. Per l'inosservanza da parte dei partecipanti ai mercati degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercati, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.
4. Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercati, punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il soggetto organizzatore di cui agli artt. 2, comma 1 e 8 ed il soggetto gestore di cui all'art. 2 comma 2, sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle suindicate sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati al Comune.

ARTICOLO 13 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.